



COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

Provincia di Piacenza

Deliberazione n. 12 del 29/04/2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2016.

L'anno **duemilasedici** addì **ventinove** del mese di **aprile** alle ore **21:00** nella sala delle adunanze consiliari, previa convocazione con avviso scritto sotto l'osservanza di tutte le formalità di legge, si è riunito con sessione **ORDINARIA** di seduta pubblica in Prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Alle ore 22:25, risultano presenti:

	Presente/Assente
COMPIANI GIOVANNI	Presente
SAVINELLI PAOLO	Assente
BRUSAMONTI GIUSEPPE	Assente
MERLI CLAUDIA	Presente
ARCARI GIANFRANCO	Presente
SANTI DAVID	Assente
FELLONI SARA	Presente
BOTTIONI AUGUSTO	Presente
MUSSI ANGELO	Presente
BRAVO SANTINO	Presente
FORNASARI MAURIZIO	Presente
FANTI ALESSANDRA	Presente
GUGLIELMETTI ANNALISA	Presente
MORGANTI MASSIMILIANO	Presente
BAZZANI ALBERTO	Presente
MARCHETTA LUIGI	Presente
SELETTI VALERIO	Assente
Totale Presenti	13
Totale Assenti	4

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BRAVO SANTINO – nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Sono designati scrutatori i Consiglieri: Merli Claudia, Bottioni Augusto, Guglielmetti Annalisa.

Risulta assente l' Assessore esterno: Lusignani Sara.

Assiste alla seduta il Segretario Generale LA BELLA FRANCESCA che provvede alla redazione del presente verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) art. 1 ed in particolare i commi dal 669 al 681 che disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e i commi dal 682 al 705 che disciplinano in modo generale le componenti TARI e TASI;
- il D.L. n. 16 del 6 marzo 2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68 recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale;
- l'art. 1, comma 702, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per la TASI (tributo per i servizi indivisibili);
- la Legge n. 190 del 23.12.2014 (Legge di Stabilità 2015), che ha confermato per l'anno 2015 la struttura dei tributi comunali nelle tre componenti IMU, TASI e TARI;
- l'art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- la Legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge di Stabilità 2016), che all'art. 1 comma 26 dispone per l'anno 2016 il blocco degli aumenti dei tributi rispetto alle aliquote deliberate per il 2015 e pertanto per l'anno 2016 si ritiene di confermare le stesse aliquote della TASI dell'anno precedente, per salvaguardare gli equilibri di bilancio;

RICHIAMATO, inoltre, l'articolo unico del D.M. 1 marzo 2016, pubblicato sulla G.U. n. 55 del 7.03.2016, che ha differito al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2016 e i relativi regolamenti e delibere tariffarie;

DATO ATTO che dal 2016 il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge. n. 214/2011, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

CONSIDERATO che l'art. 1 comma 14 della Legge n. 208/2015 sancisce dal 2016 l'esclusione dalla TASI delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (immobili di lusso), e viene previsto che il possessore di un'abitazione destinata ad abitazione principale dal detentore, ad eccezione degli "immobili di lusso", versi la TASI nella percentuale stabilita dal Comune con regolamento relativo all'anno 2015 ossia per questo Ente il 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo dovuto;

CONSTATATO che dall'anno 2016 il tributo per i servizi indivisibili non si applica:

- all'abitazione principale e alle relative pertinenze (massimo una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 e relative

pertinenze;

- all'abitazione e alle relative pertinenze (massimo una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), considerata equiparata per regolamento all'abitazione principale posseduta da anziano o disabile che acquisisca la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa e le relative pertinenze non risultino locate;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare con le relative pertinenze (massimo una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione e relative pertinenze destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato in G.U. n. 146 41 del 24 giugno 2008;
- ad una ed una sola unità immobiliare e relative pertinenze (massimo una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

CONSIDERATO che la Legge n. 208//2015 all'art. 1 comma 10 interviene sull'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011 e con la lettera b) viene introdotta la riduzione del 50% della base imponibile IMU e quindi anche ai fini TASI per le unità immobiliari – fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:

- il comodante deve risiedere anagraficamente nonché dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
- il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza nello stesso Comune, non classificata in categorie A/1, A/8 o A/9;
- il comodato deve essere registrato.

Il possesso dei requisiti per godere della riduzione della base imponibile dovrà essere attestato mediante l'ordinaria dichiarazione IMU, valevole anche ai fini TASI;

DATO ATTO che la Legge n. 208/2015 all'art. 1 comma 54 modifica il comma 678, articolo 1, della Legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013) e prevede per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, che il tributo, determinato applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotto al 75 per cento (pertanto l'aliquota stabilita dal Comune deve essere ridotta del 25%);

CONSIDERATO che la TASI è diretta alla copertura dei servizi indivisibili, si rende necessario

l'individuazione di tali servizi indivisibili e i relativi costi;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 31 del 6.08.2015 "Conferma aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2015.", esecutiva;

VISTA la propria deliberazione, iscritta all'ordine del giorno di questo Consiglio Comunale, avente per oggetto: "Conferma aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2016", che conferma le aliquote da applicare agli immobili soggetti ad imposizione IMU;

RITENUTO di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi indivisibili così come desunti dallo schema di bilancio di previsione per l'anno 2016:

Illuminazione pubblica	€ 495.000,00
Manutenzione cimiteri	€ 80.000,00
Servizi anagrafici	€ 183.000,00
Manutenzione del verde	€ 50.000,00
TOTALE	€ 808.000,00

DATO ATTO che questo Ente conferma le seguenti aliquote TASI dell'anno 2015 per l'anno 2016:

- a) aliquota TASI nella misura di 0,2 punti percentuali per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- b) aliquota TASI nella misura di 0,1 punti percentuali per fabbricati rurali ad uso strumentale dell'agricoltura di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011;
- c) aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,1 punti percentuali per tutti gli altri fabbricati non inclusi nei punti precedenti ed anche per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (massimo una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) e le aree edificabili;

RITENUTO opportuno stabilire che, nel caso in cui l'unità immobiliare o l'area edificabile sia occupata o detenuta da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare o sull'area edificabile, l'occupante, che non la adibisca ad abitazione principale per sé e per il suo nucleo familiare, o l'affittuario versi la TASI nella misura del 10% del tributo complessivamente dovuto e che il titolare del diritto reale sull'unità immobiliare o sull'area edificabile corrisponda la restante parte;

STIMATO, in base agli introiti dell'anno 2015 e alle ulteriori proiezioni, il gettito complessivo presunto del tributo che ammonta ad € 602.200,00 al cap. 56 alla voce "TASI", in base anche al Comunicato del MEF - Finanza Locale del 30 marzo 2016 con il quale il Ministero porta a conoscenza ogni Ente delle spettanze allo stesso assegnate relative alle compensazioni e ai ristori dovuti per legge e in ultimo all'importo definitivo del Fondo di Solidarietà Comunale per l'anno 2016;

VISTO il vigente "Regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili", approvato con atto C.C. n. 18 del 3.06.2014, esecutivo;

VISTO il vigente "Regolamento generale delle entrate tributarie comunali", approvato con atto C.C.

n. 89 del 22.12.1998, esecutivo e da ultimo modificato con atto C.C. n. 16 del 03.06.2014, esecutivo;

UDITA la discussione che non si allega al presente atto;

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000n. 267 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3 comma 1 lett. b) del D.L. n. 174/2012 del Funzionario Responsabile del Settore Economico Finanziario per quanto attiene la regolarità tecnica e contabile;

CONSIGLIERI Assegnati 17. Presenti 13. Assenti 4, Savinelli, Brusamonti, Santi, Seletti.

CON VOTI: Favorevoli, 9,
Contrari, /
Astenuti, 4, Morganti, Bazzani (Fratelli d'Italia – A.N.), Guglielmetti (Lega Nord), Marchetta (Fratelli d'Italia).

resi in forma palese ai sensi di legge da n. 13 (Tredici) Consiglieri presenti e da n. 9 (Nove) Consiglieri votanti;

DELIBERA

1. DI INDIVIDUARE, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, come servizi indivisibili a cui si intende assicurare parte della copertura del costo mediante l'introito della TASI, quelli indicati nella seguente tabella:

Illuminazione pubblica	€ 495.000,00
Manutenzione cimiteri	€ 80.000,00
Servizi anagrafici	€ 183.000,00
Manutenzione del verde	€ 50.000,00
TOTALE	€ 808.000,00

2. DI CONFERMARE per l'annualità 2016 le aliquote da applicare al Tributo per i servizi indivisibili (TASI) come di seguito indicate:

- a) aliquota TASI nella misura di 0,2 punti percentuali per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- b) aliquota TASI nella misura di 0,1 punti percentuali per fabbricati rurali ad uso strumentale dell'agricoltura di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011;
- c) aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,1 punti percentuali per tutti gli altri fabbricati non inclusi nei punti precedenti ed anche per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (massimo una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) e le aree edificabili;

3. DI STABILIRE che, nel caso in cui l'unità immobiliare o l'area edificabile sia occupata o detenuta da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare o sull'area

edificabile, l'occupante, che non la adibisca ad abitazione principale per sé e per il suo nucleo familiare, o l'affittuario versi la TASI nella misura del 10% del tributo complessivamente dovuto e che il titolare del diritto reale sull'unità immobiliare o sull'area edificabile corrisponda la restante parte;

4. DI TRASMETTERE copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione,

CON VOTI: Favorevoli, 9,

Contrari, /

Astenuti, 4, Morganti, Bazzani (Fratelli d'Italia – A.N.), Guglielmetti (Lega Nord),
Marchetta (Fratelli d'Italia).

resi in forma palese ai sensi di legge da n. 13 (Tredici) Consiglieri presenti e da n. 9 (Nove) Consiglieri votanti;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134.4 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.



COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

Provincia di Piacenza

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
BRAVO SANTINO

IL VICE SEGRETARIO
LA BELLA FRANCESCA



COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

Provincia di Piacenza

Proposta N. 2016 / 379
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
PER L'ANNO 2016.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Fiorenzuola d'Arda, lì 20/04/2016

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
CASELLA CRISTINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

Provincia di Piacenza

Proposta N. 2016 / 379
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
PER L'ANNO 2016.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Fiorenzuola d'Arda, li 20/04/2016

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

CASELLA CRISTINA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

Provincia di Piacenza

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12

In data 29/04/2016

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2016..

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è divenuta ESECUTIVA in data 16/05/2016, decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134.3 del D.lgs.vo n.267/00 e s.m.)

Fiorenzuola d'Arda, 16/05/2016

FIRMATA DIGITALMENTE DAL
SEGRETARIO COMUNALE
LA BELLA FRANCESCA